



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D
atto che non
comporta impegno
di spesa

Seduta del 23 OTT. 2012

Deliberazione n. 649

OGGETTO:

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 art.7 – Regolamento per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Molise .

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 23 OTT. 2012 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:


- | | | |
|-------------------|----------------|------------|
| 1) IORIO | Angelo Michele | Presidente |
| 2) CHIEFFO | Antonio | Assessore |
| 3) DI SANDRO | Filoteo | " |
| 4) FUSCO PERRELLA | Angiolina | " |
| 5) SCASSERRA | Michele | " |
| 6) VELARDI | Luigi | " |
| 7) VITAGLIANO | Gianfranco | " |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Atto da pubblicare

Integralmente	<input checked="" type="checkbox"/>
Per estratto	<input type="checkbox"/>
Sul sito Web	<input checked="" type="checkbox"/>

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Vincenzo ROSSI)




SEGRETARIO: *Alberta DE LISIO*

HA DECISO


quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Campobasso, 28/10/2012

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa **Giuseppina SALLUSTIO**



Il Direttore Generale
(Art.2 comma 2 lett. a) DGR 256/07)
Dott. **Antonio FRACIONI**



Il Responsabile del Servizio
Dott. **Vincenzo ROSSI**



LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente;

PRESO ATTO ai sensi dell'art.13 del Regolamento interno di questa Giunta :
a) del parere di legittimità e regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997,n.7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

UNANIME DELIBERA

-di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art.13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

- di approvare la proposta di "Regolamento per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Molise ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276", composto da n.19 articoli, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di riconoscere ad un operatore pubblico o privato, l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro entro i confini del territorio regionale, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, e a partecipare attivamente alla rete di servizi per il mercato del lavoro

- di trasmettere la presente deliberazione al competente Consiglio regionale per la successiva approvazione del regolamento de quo.



ALLEGATI ATTI
IL SEGRETARIO



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 art.7 – Regolamento per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro della Regione Molise .

- PREMESSO** che con decreto legislativo 23.12.1997, n.469 e successive modifiche ed integrazioni sono stati conferiti alle regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della legge 15 marzo 1997, n.59;
- CHE** con legge regionale 3 agosto 1999, n.27 "Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego", si è provveduto a recepire il suddetto decreto legislativo n.469/97 ed è stato delineato il sistema regionale dei servizi per l'impiego;
- CHE** il decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni ed integrazioni, detta disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art.45, comma 1, lett.a) della legge 17.5.1999, n.144;
- CHE** con D.P.R. 7 luglio 2000, n.442 è stato adottato il regolamento per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori;
- CHE** con propria deliberazione del 30 agosto 2007, n.1003, è stato approvato il documento relativo alle disposizioni contenenti gli indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- CHE** con propria deliberazione del 14 novembre 2008, n.1232 è stato approvato il "Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise", contenente le linee di attività e gli obiettivi specifici per il processo di qualificazione dei servizi per l'impiego;
- CHE** il decreto legislativo n.276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, attuativo della legge 30/2003 (cosiddetta "legge Biagi"), detta disposizioni in materia di mercato del lavoro ed occupazione, riconoscendo in merito un ruolo centrale alle Regioni e prevedendo una rete dei servizi per il lavoro aperta ad operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati;
- VISTO** in particolare, l'art. 7 del suddetto dlgs.n.276/2003 che prevede l'istituzione da parte delle regioni di appositi elenchi per l'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, nel rispetto degli indirizzi da esse definiti, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei principi esplicitati dalla medesima disposizione;
- CONSIDERATO** che la Regione Molise intende promuovere un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla integrazione e cooperazione tra operatori pubblici e privati,

autorizzati ed accreditati secondo le previsioni di cui alle suddette disposizioni normative;

ATTESO che attraverso l'istituto dell'accredimento, la Regione Molise riconosce ad un operatore pubblico o privato, l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro entro i confini del proprio territorio, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, e a partecipare attivamente alla rete di servizi per il mercato del lavoro;

VISTA la proposta di "Regolamento per l'accredimento dei servizi per il lavoro della Regione Molise ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.e.i.", predisposta, previa condivisione con le Province, dal Servizio politiche per l'Occupazione, con l'assistenza tecnica di Italia lavoro Spa, composta di n. 19 articoli contenenti, in particolare, disposizioni relative alle procedure e ai requisiti per l'accredimento di servizi al lavoro, alle modalità di tenuta dell'elenco regionale dei soggetti accreditati, all'affidamento e revoca dei servizi al lavoro, nonché agli standard essenziali di erogazione dei servizi;

ATTESO che ai sensi della suddetta proposta di regolamento possono essere accreditati anche i soggetti in possesso di autorizzazione nazionale alla somministrazione o intermediazione, ai sensi del d.lgs. n.276/03 e s.m.e.i., in possesso, al momento della richiesta di accreditamento, dei requisiti richiesti dal medesimo decreto legislativo, nonché di quelli previsti dal regolamento de quo;

DATO ATTO che allo scopo di valutare l'efficacia del modello di accreditamento di cui al citato regolamento, viene previsto un periodo di sperimentazione della durata di due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del primo avviso nel BURM, avente come destinatari solo i soggetti autorizzati, a livello nazionale, alla somministrazione ed intermediazione, ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE al termine del periodo di sperimentazione, verrà adottato il regolamento definitivo di accreditamento;

CHE l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene nell'ambito delle seguenti aree di prestazione;

- a) Accesso ed informazione;
- b) Analisi del caso individuale (Profiling);
- c) Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro;
- d) Mediazione per l'incontro domanda e offerta;
- e) Servizi ai datori di lavoro;



CHE i soggetti accreditati per i servizi al lavoro devono garantire, comunque, il servizio di mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro;

CHE l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro è istituito presso il Servizio Politiche per l'occupazione, competente in materia di lavoro;

CHE allo scopo di valutare l'efficacia del modello di accreditamento sperimentale, viene previsto che il primo avviso sia rivolto esclusivamente ai soggetti autorizzati a livello nazionale, ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.lgs. 276/2003;

PRESO ATTO che la citata proposta di regolamento per l'accreditamento dei servizi per il lavoro è stata portata all'attenzione della Commissione Tripartita Regionale, come risulta dal verbale relativo alla seduta del 26 marzo 2012;

VISTO lo statuto della Regione Molise, attualmente in vigore, che attribuisce al Consiglio Regionale la potestà regolamentare;

RITENUTO opportuno e necessario provvedere a:

- approvare la proposta di "Regolamento per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Molise ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276", composta da n.19 articoli, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di riconoscere ad un operatore pubblico o privato, l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro entro i confini del territorio regionale, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, e a partecipare attivamente alla rete di servizi per il mercato del lavoro;
- trasmettere la presente deliberazione al competente Consiglio regionale per l'adozione del regolamento de quo;


TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di approvare** la proposta di "Regolamento per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Molise ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276", composta da n.19 articoli, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di riconoscere ad un operatore pubblico o privato l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro, entro i confini del territorio regionale, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, e a partecipare attivamente alla rete di servizi per il mercato del lavoro;
- **di trasmettere** la presente deliberazione al competente Consiglio regionale per la successiva approvazione del regolamento de quo;
- **di demandare** alla Direzione Generale della Giunta regionale di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito.


L'ISTRUTTORE

(Dott.ssa Giuseppina SALLUSTIO)



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(Dott. Vincenzo ROSSI)



ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 649 del 23 OTT 2012



**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICA
AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 18/10/2012

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Vincenzo ROSSI)



PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore Generale, Dr Antonio Francioni, visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa, ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

PROPONE

Al Presidente della Giunta Regionale, On.le Angelo Michele IORIO, l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li 18/10/2012

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Antonio FRANCIONI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Francioni", written over the printed name of the Director General.

Regione Molise

**Assessorato Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Sociali,
Politiche della Famiglia, Politiche Giovanili**



***REGOLAMENTO PER L' ACCREDITAMENTO DEI
SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE MOLISE AI
SENSI DELL' ART. 7 DECRETO LEGISLATIVO 10
SETTEMBRE 2003, N. 276***

Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro .

**CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Accreditamento e affidamento dei servizi

**CAPO II
REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO**

- Art. 3 Requisiti
- Art. 4 Requisiti giuridici e finanziari
- Art. 5 Requisiti strutturali
- Art. 6 Requisiti professionali
- Art. 7 Carta dei servizi



**CAPO III
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE**

- Art. 8 Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro
- Art. 9 Richiesta di accreditamento
- Art. 10 Rilascio dell'accREDITAMENTO
- Art. 11 Durata e validità dell'accREDITAMENTO
- Art. 12 Revoca dell'accREDITAMENTO

**CAPO IV
EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO**

- Art. 13 Obblighi dei soggetti accreditati
- Art. 14 Raccordo pubblico/privato
- Art. 15 Divieto di transazione commerciale
- Art. 16 Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati
- Art. 17 Prestazioni essenziali ed erogazione dei servizi
- Art. 18 Primo avviso per l'AccREDITAMENTO
- Art. 19 Entrata in vigore

CAPO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Molise promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema Regionale dei Servizi al Lavoro.
2. Attraverso l'accreditamento, la Regione riconosce, ad un operatore pubblico o privato, l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro nella propria regione, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché a partecipare attivamente alla rete di servizi per il mercato del lavoro.
3. Il presente atto, definisce, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. 276/03, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) i requisiti minimi per l'accreditamento, relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento, necessari per la concessione dell'accreditamento;
 - b) le procedure per l'accreditamento;
 - c) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
 - d) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
 - e) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
 - f) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.

Art. 2 (Accreditamento e affidamento dei servizi)

1. L'accreditamento è finalizzato a introdurre standard predefiniti di qualità per i soggetti che intendano operare nell'erogazione dei servizi al lavoro.
2. L'accreditamento costituisce titolo di legittimazione per la stipula con la Regione o con le Province di convenzioni per l'individuazione e l'affidamento dei servizi al lavoro nell'ambito delle specifiche competenze.
3. L'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro di cui all'articolo 8, costituisce requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, esclusivamente con atto successivo e distinto da parte della Regione o delle Province, per l'erogazione di servizi al lavoro ai cittadini destinatari di politiche regionali.
4. L'affidamento dei servizi al lavoro ai soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica.

CAPO II REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Art. 3 (Requisiti)

1. Ai fini dell'accreditamento per i servizi al lavoro, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti elencati negli articoli 4, 5 e 6 e dotarsi della carta dei servizi di cui all'art. 7.



2. Sono accreditati tutti i soggetti in possesso di autorizzazione nazionale alla somministrazione o intermediazione, ai sensi del d.lgs. n.276/03 e s.m.e.i., che al momento della richiesta di accreditamento, risultino in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo decreto nonché di quelli sanciti dagli art. 5,6,7.

Art. 4

(Requisiti giuridici e finanziari)

1. Possono richiedere l'accreditamento:

- a. i soggetti costituiti sotto forma di società di capitali (come previsto dall' art. 5 D.Lgs. n.276 del 2003 e ss.mm.ii.) o di società cooperative e loro consorzi;
- b. le Università e i consorzi universitari;
- c. le Camere di Commercio e le rispettive agenzie speciali;
- d. gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,
- e. le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere le loro attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate; i patronati, gli enti bilaterali, costituiti nell'ambito della contrattazione collettiva stipulata tra le suddette associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela della disabilità;
- f. La Fondazione Lavoro, istituita dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro e in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del D.Lgs.276/03, articolo 6 comma 2 e s.m.e.i., attraverso i Consulenti del Lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione...

2. Per l'iscrizione nell'elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:

- a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore ai 50.000 euro, per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente comma 1 lett.a);
- b) la previsione nello Statuto, anche se in maniera non esclusiva, di un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento, fatta eccezione per i soggetti di cui al precedente comma 1 lett. b), d). In caso contrario è necessario l'impegno formale a integrare lo Statuto entro un termine di 6 mesi dal rilascio dell'accreditamento;
- c) il possesso, all'atto della richiesta di accreditamento, di un bilancio, relativo all'ultimo esercizio approvato, sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati;
- d) l'assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- e) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- f) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- g) il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- h) la conformità dei locali alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e sue integrazioni e modifiche)
- i) l'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e eventualmente aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e ove non esistenti, in relazione alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni di categoria, di regolamenti interni, e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
- j) l'assenza in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:



- 1) di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
- 2) di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 5

(Requisiti strutturali)

1. Ai fini dell'iscrizione è necessario che il soggetto richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti strutturali:

- a) sede legale o almeno una unità locale operativa ¹ nel territorio della regione Molise;
- b) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento, in locali:
 - 1) distinti da quelli di altri soggetti, presenti nella stessa struttura;
 - 2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
 - 3) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili (L.118/71; D.P.R. 348/78, L.13/89, L.104/92, D.M. 236/89, D.Lgs. 242/96);
 - 4) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
 - 5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;
- c) apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
- d) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di:
 - 1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
 - 2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, per il tramite del Sistema Cliclavoro;
- e) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative:
 - 1) degli estremi del provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale,
 - 2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
 - 3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa.

Art. 6

(Requisiti professionali)

1. Le risorse professionali e le relative competenze a presidio del funzionamento di ciascuna unità locale operativa sono qui di seguito specificate:

a) Responsabile unità organizzativa:

- titolo di studio – Laurea vecchio ordinamento o specialistica e almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane; oppure diploma secondario superiore e almeno 5 anni di esperienza lavorativa documentata nella



¹ Per unità locale operativa si intende una impresa o parte di impresa situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a partire da tale località, una o più persone svolgono delle attività economiche per conto di una stessa impresa.

responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.

- tipologia di rapporto: contratto di lavoro subordinato in essere con il soggetto richiedente;

- aree di attività:

- coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
- supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
- gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali;
- promozione dei servizi;
- attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;
- gestione del sistema informativo.

b) Addetto all'accoglienza e all'informazione

- titolo di studio – Laurea vecchio ordinamento o specialistica oppure diploma secondario superiore e con almeno 1 anno di esperienza lavorativa documentata nelle attività di accoglienza nell'ambito dei servizi per il lavoro;

- tipologia di rapporto: contratto di lavoro in essere con il soggetto richiedente nelle forme consentite dalla legge;

- aree di attività:

- gestione dell'accoglienza e dello screening dell'utenza;
- prima informazione;
- consulenza informativa di primo livello;
- supporto all'autoconsultazione.



c) Operatore MdLL (Mercato del mercato del lavoro locale)

- titolo di studio – Laurea vecchio ordinamento o specialistica e almeno 2 anni di esperienza lavorativa in attività analoghe a quelle inerenti la specifica figura professionale oppure diploma secondario superiore e almeno 3 anni di esperienza lavorativa in attività analoghe per le quali sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata, la metodologia utilizzata e il contesto in cui si è operato;

- tipologia di rapporto: contratto di lavoro in essere con il soggetto nelle forme consentite dalla legge;

- aree di attività:

- diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento;
- analisi ed eventuale ridefinizione della domanda di orientamento;
- analisi delle esperienze formative, professionali e sociali degli utenti;
- individuazione con l'utente delle risorse, dei vincoli e delle opportunità orientative, formative e professionali, con particolare riferimento al contesto sociale;
- identificazione con l'utente delle competenze individuali e degli interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate;
- supporto all'utente nella predisposizione di un progetto personale, verificabile e completo nei suoi elementi interni (obiettivi, tempi, azioni, risorse);
- definizione, sottoscrizione e gestione, in raccordo con il CPI di competenza, del piano di azione individuale;
- tutoraggio mediante assistenza e supporto all'utente per lo sviluppo delle attività oggetto del PAI;
- preselezione e accompagnamento all'inserimento occupazionale;
- monitoraggio delle azioni orientative, formative, di inserimento lavorativo intraprese e valutazione della loro conformità al piano di azione individuale.

Le attività delle predette professionalità possono essere assicurate, in ciascuna unità locale operativa, da una o più persone in possesso dei requisiti richiesti.

d) indicazione di un responsabile dell'unità locale operativa.

2 Nel caso del consulente del Lavoro, delegato dalla Fondazione e accreditato ai sensi della presente disciplina, la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal medesimo.

3. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 5 comma 2 lett. d) la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal delegato del rettore al Placement.

4. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 5 comma 2 lett. f) la figura del Responsabile Organizzativa può essere assolta dal dirigente scolastico

Art.7

(Carta dei servizi)

1. Il soggetto accreditato dovrà dotarsi, entro 6 mesi dal rilascio dell'accreditamento, di una carta dei servizi che descriva finalità, modi e criteri attraverso i quali il servizio viene erogato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo, conformemente al modello definito dalla Regione quale standard minimo di riferimento. La mancata dotazione della Carta dei Servizi, comporterà la revoca del provvedimento di accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati.

CAPO III

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE



Art. 8

(Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro)

1. Presso il Servizio Regionale Competente in materia di lavoro è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.
2. L'iscrizione all'Elenco regionale è subordinata alla verifica del possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui al capo II.
3. L'Elenco regionale è ordinato secondo una progressione alfabetica ed evidenzia l'ubicazione dell'Unità operativa locale con riferimento alla Provincia in cui ha la sede.
4. Il Servizio Regionale Competente in materia di lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione all'elenco regionale e ne rilascia a richiesta il certificato di iscrizione.
5. Elenco regionale, viene pubblicato sul sito internet della Regione Molise.

Art. 9

(Richiesta di accreditamento)

1. Ciascun soggetto interessato a ottenere l'accreditamento presenta la domanda, comprensiva della richiesta di iscrizione all'Elenco regionale, al Servizio Regionale Competente in materia di lavoro.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente sul Bollettino Ufficiale Regione Molise, con provvedimento del dirigente Servizio Regionale Competente in materia di lavoro.
3. Il modello di domanda, recante l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II, anche con utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i., viene pubblicato sul BURM e reso disponibile sul sito internet della Regione.
4. I soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata a livello nazionale per lo svolgimento delle attività di somministrazione e di intermediazione ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.Lgs. 276/2003 e s.s.m.e.i.; ovvero che si trovano in regimi particolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del D.lgs legislativo 276/2003 e s.s.m.e.i., non sono tenuti a dimostrare il

possesso dei requisiti giuridici e finanziari previsti al capo II art. 4, qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 del D.Lgs. 276/2003 e s.s.m.e.i.

Art. 10

(Rilascio dell'accreditamento)

1. Le domande di richiesta di accreditamento sono esaminate da un Comitato Tecnico di Valutazione, appositamente costituito presso il Servizio Regionale Competente in materia di lavoro. Alla nomina del Comitato si provvede con provvedimento del Direttore Generale. Il comitato tecnico è costituito da cinque componenti, di cui tre designati dalla Regione e uno designato da ciascuna Provincia e un segretario e può avvalersi dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro spa e/o dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.
2. In caso di documentazione incompleta, il Comitato Tecnico di Valutazione richiede al soggetto interessato, le necessarie integrazioni, fissando un termine per l'adempimento. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 5 , fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. A seguito dell' esame delle domande pervenute il Comitato Tecnico di Valutazione provvede a predisporre i seguenti elenchi relativi ai:
 - 1) Soggetti in possesso di requisiti richiesti
 - 2) Soggetti privi di requisiti richiesti
4. Gli elenchi vengono trasmessi al Servizio Regionale Competente in materia di lavoro che curerà la predisposizione dei provvedimenti di accreditamento e relativa iscrizione nell'elenco ovvero di rigetto delle domande di accreditamento.
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di accreditamento, dal Direttore generale/dirigente del servizio e notificati agli interessati da parte del Servizio Regionale Competente in Materia di Lavoro.

Art. 11

(Durata e validità dell'accreditamento)

1. L'accreditamento ha durata biennale, con decorrenza dalla data di adozione del relativo provvedimento.
2. Il soggetto accreditato comunica al Servizio Regionale Competente, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento.
3. Entro il termine perentorio di 60 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more del procedimento di rinnovo, l'accreditamento è provvisoriamente prorogato.

Art. 12

(Revoca dell'accreditamento)

1. Il Servizio Regionale Competente in materia di lavoro, anche su segnalazione della Provincia, avvalendosi dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, verifica in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.
2. In caso di riscontrata difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento, l'Agenzia Regionale riferisce in merito al Servizio Competente, che provvede ad informare il soggetto interessato e ad assegnare un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.



3. Con provvedimento del direttore generale/dirigente del Servizio Competente viene disposta la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al capo II;
- b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2 e degli art. 13 e 15.

4. Il provvedimento di revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale, saranno comunicati, a cura del Servizio Competente al soggetto interessato e per conoscenza alle Province.

5. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi.

CAPO IV EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO



Art. 13

(Obblighi dei soggetti accreditati)

1. In caso di affidamento di servizi al lavoro, i soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina sono tenuti a:

- a) interconnettersi alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro, per il tramite del Sistema Cliclavoro, nei tempi e con le modalità definiti dalla competente Direzione regionale;
- b) inviare alla Regione ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
- c) comunicare annualmente alla Regione, Servizio Regionale Competente in materia di lavoro ed alle Province, le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
- d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, cittadini e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- e) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
- f) osservare le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e al divieto di indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 276/2003.

Art. 14

(Raccordo pubblico privato)

1. La Regione e le Province, nell'ambito del proprio territorio di competenza, svolgono attività di coordinamento finalizzato all'integrazione della rete dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro con i Servizi pubblici per l'Impiego.

2. La Regione e le Province possono affidare agli operatori Accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro nell'ambito del raccordo con i servizi pubblici per l'impiego.

3. L'affidamento dei servizi è disposto ai sensi dell'articolo 2 della presente disciplina, mentre la regolazione delle relative modalità di raccordo con il servizio pubblico per l'impiego avviene tramite la stipula di apposita convenzione tra il soggetto committente e l'operatore affidatario del servizio, nel rispetto delle norme comunitarie nazionali e regionali ed in coerenza con la programmazione regionale e provinciale in materia.

Art. 15

(Divieto di transazione commerciale)

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.

Art. 16

(Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati)

1. Con provvedimento della Giunta Regionale, previo parere della Commissione Regionale Tripartita", sono determinati i criteri e le modalità per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati dai soggetti accreditati affidatari di servizi per il lavoro.

2. La Giunta Regionale provvede alla definizione dei criteri di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti parametri generali:

- 1) Interventi finalizzati all'innalzamento dei livelli occupazionali nel territorio regionale, con particolare riferimento alle:
 - a) misure di politica attiva dirette a favorire l' occupazione di soggetti rientranti in specifici target aventi maggior difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro;
 - b) iniziative dirette al reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi;
 - c) azioni atte ad assicurare il rispetto della normativa sulla parità di genere negli inserimenti lavorativi;
- 2) Partecipazione attiva alla rete dei servizi per il lavoro anche attraverso l'attivazione di misure di integrazione con altri soggetti del territorio per il sostegno di particolari categorie di soggetti con problematiche multidimensionale;
- 3) Risultati raggiunti e risorse impiegate nell'erogazione dei servizi;

3. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo stabilisce, altresì, le modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio secondo i criteri prefissati e disciplina l'eventuale esito negativo della verifica effettuata.

4. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto.

Art. 17

(Prestazioni essenziali ed erogazione dei servizi)

1. L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene nell'ambito delle seguenti aree di prestazione:

- a) Accesso ed informazione
- b) Analisi del caso individuale (Profiling)
- c) Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro
- d) Mediazione per l'incontro domanda e offerta
- e) Servizi ai datori di lavoro.



Prestazione	Finalità dell'Area di Prestazione	Servizi (in raccordo con Cpi)
Accesso e Informazione	Garantisce informazioni pertinenti e complete circa le opportunità occupazionali, le principali caratteristiche del mercato del lavoro, gli strumenti di politica attiva e l'offerta di prestazioni disponibili nella rete dei servizi per il lavoro. Garantisce accessibilità e fruibilità dei servizi e delle informazioni.	<ul style="list-style-type: none">- Presentazione dei servizi disponibili e modalità di accesso- Informazioni in modalità assistita e invio ad altri servizi territoriali- Informazioni su mercato del lavoro e opportunità occupazionali
Analisi del caso Individuale (Profiling)	Garantisce l'analisi della bisogno dell'utente al fine di concordare quali prestazioni siano più	<ul style="list-style-type: none">- Colloquio individuale diagnostico finalizzato alla predisposizione di

Prestazione	Finalità dell'Area di Prestazione	Servizi (in raccordo con Cpi)
	adeguate in ragione del suo profilo professionale e caratteristiche soggettive, del contesto del mercato del lavoro, dell'offerta di servizi disponibili	un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro
Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo	Garantisce l'offerta di un percorso personalizzato al fine di migliorare le possibilità di inserimento e reinserimento lavorativo dell'utente, mobilitando servizi, strumenti e risorse economiche adeguate alle condizioni professionali e personali dello stesso Mette a disposizione del lavoratore un tutor che lo supporterà nella realizzazione del percorso definito nel PAI Piano d'Azione Individuale	<ul style="list-style-type: none"> - Consulenza, in raccordo con i CPI, per la definizione di un progetto personalizzato di inserimento o reinserimento lavorativo e tutoraggio in itinere dello stesso (definizione e stipula congiuntamente al CPI del PAI Piano d'Azione Individuale) - Accesso a percorsi di formazione, a misure di sostegno per l'inserimento lavorativo - Tutoraggio individuale da parte dell'Operatore Unico MdLL (Mercato del Lavoro Locale)
Mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro	Garantisce a tutti i cittadini disoccupati, inoccupati o rientranti in specifici target, opportunità di lavoro coerenti con il profilo professionale, sostenendoli nella ricerca con strumenti che ne migliorino le capacità di autopromozione e l'efficacia della preselezione	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta e diffusione curriculum vitae - Ricerca e segnalazione delle vacancies - Preselezione, verifica disponibilità e gestione del contatto - Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo - Offerta di una opportunità occupazionale - Supporto e consulenza ai datori di lavoro per l'inserimento occupazionale
Servizi ai datori di lavoro	Garantisce informazioni ai datori di lavoro sulle politiche attive disponibili sino alla stipula del patto di servizio con le imprese Analizza i fabbisogni professionali e formativi dei datori di lavoro Supporta l'azienda nell'inserimento lavorativo	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione dei servizi alle imprese - Stipula del patto di servizio con le imprese - Censimento del bisogno di figure professionali e raccolta delle vacancies e pubblicazione. - Supporto e consulenza ai datori di lavoro per l'inserimento occupazionale - Supporto nel raccordo con l'offerta formativa territoriale o nel progettare piani formativi.



2. I soggetti che si accreditano per i servizi per il Lavoro, eventualmente organizzati in aree standardizzate, come da tabella precedente, **devono garantire, oltre al servizio di mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro**, almeno uno dei seguenti servizi:

- Accesso ed informazione
- Analisi del caso individuale (Profiling),
- Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo
- Servizi ai datori di lavoro.

3. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali specifici adempimenti a carico del soggetto accreditato, in relazione al tipo di servizio soprattutto se riferiti a definiti target di svantaggio e sempre in raccordo con i Centri per l'Impiego.

4. La Regione Molise, anche attraverso il supporto e l'assistenza della propria Agenzia Regionale Molise Lavoro, favorisce l'integrazione tra i servizi per l'impiego, sistema formativo ed interventi a sostegno del lavoro.

Art.18

(Primo avviso per l'accreditamento)

1. L'accreditamento di cui al presente atto ha natura sperimentale e durata di 2 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del primo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

2 A seguito della sperimentazione, la Regione Molise adotterà il modello definitivo di accreditamento.

3. Allo scopo di valutare l'efficacia del modello di accreditamento sperimentale di cui alla presente disciplina, la Regione Molise dispone che l' avviso di cui al comma 1 riguardi solo i soggetti autorizzati, a livello nazionale, alla somministrazione ed intermediazione, ai sensi degli art. 4 e 6 del d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.19

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
F.to De Lisio

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Michele Iorio

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 24 ottobre 2012



IL SEGRETARIO
Alberta De Lisio



Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____